

Si chiede l'esenzione dal pagamento di bolli e tasse di registro ai sensi della normativa vigente in materia di associazione Onlus

S t a t u t o

Articolo 1

E' costituita l'associazione di volontariato denominata: Associazione "Lucio CAROSELLA".

Il suo simbolo è formato da tre libellule, di diverse dimensioni, realizzate con dei piselli.

L'Associazione si riserva il diritto esclusivo di riprodurre e diffondere il logo tipo nei modi e con i mezzi che ritenga più opportuni, quali: targhe, biglietti da visita, depliant divulgativi e manifesti.

Ogni abuso o contraffazione da parte di terzi sarà dall'Associazione perseguito a norma di legge.

Articolo 2

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con particolare riferimento all'età infantile.

L'Associazione intende operare concretamente nel campo dell'emarginazione, della malattia e della sofferenza, in particolare minorile, giovanile e familiare, nelle sue molteplici manifestazioni ed espressioni, attraverso un volontariato che esprime condivisione e solidarietà sociale. L'associazione "Lucio Carosella" si propone, ad esempio, di realizzare progetti per l'assistenza domiciliare e ospedaliera di bambini malati; di organizzare iniziative culturali e feste varie, corsi di formazione per la tutela dell'ambiente, corsi di pittura, fotografia, canto e teatro; di recuperare luoghi pubblici in degrado per poi adattarli per attività ricreative; di sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso i mezzi pubblici d'informazione sulle situazioni di disagio infantile; di organizzare corsi di dopo scuola.

Articolo 3

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) onorari
- b) fondatori
- c) ordinari

Soci onorari: possono essere coloro che per benemeritenze particolari e prestigio personale o per contributi ovvero per operosità verso l'associazione contribuiscono ad accrescere l'importanza della stessa e ad elevare il prestigio.

Soci fondatori: sono soltanto coloro che hanno fondato l'associazione e coloro ai quali successivamente il Consiglio Direttivo abbia attribuito tale qualifica.

Soci ordinari: sono coloro che avendo compiuto il diciottesimo anno d'età, partecipano con impegno continuo alla vita ed alle vicende dell'associazione.

A tutte le categorie dei soci innanzi elencate possono essere ammesse sia uomini sia donne.

L'ammissione a socio ordinario, su domanda dell'interessato formulata in base ad invito scritto di almeno un socio fondatore e di due soci ordinari, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'accoglimento o il rigetto della domanda è insindacabile e potrà essere anche non motivato.

I soci di qualsiasi categoria assumono l'obbligo di osservare le norme dello statuto e dei regolamenti nonché le deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 4

La qualifica del socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo, previa approvazione a maggioranza da parte dell'assemblea dei soci fondatori.

Il provvedimento sarà comunicato con lettera raccomandata all'interessato.

Articolo 5

I soci sono obbligati a pagare la tassa d'ammissione e la quota annuale con decorrenza dal giorno d'ammissione.

La tassa d'ammissione a socio ordinario è deliberata e determinata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote versate dai soci;
- b) le elargizioni fatte da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio dell'Associazione;
- d) i beni mobili ed immobili che prevengono all'Associazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
- e) le somme prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo, con proprie deliberazioni, si disponga di destinare ad incrementare il patrimonio

Articolo 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) l'Assemblea dei soci.

Voglia essere
Il socio

Articolo 8

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge e statuto.

Articolo 9

I Soci sono convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Articolo 10

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci ed hanno diritto al voto: i soci fondatori, i soci onorari ed i soci ordinari in regola nel pagamento della quota annua d'associazione.

Articolo 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza del Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea di costatare le regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento dell'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.

Articolo 13

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da due soci fondatori. Il Consiglio Direttivo è eletto la prima volta dai soci fondatori in sede di costituzione della associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica sei anni. Alla scadenza del mandato il Consiglio Direttivo è dimissionario ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno ed in via straordinaria qualora il Presidente o almeno un terzo dei suoi membri lo richiede.

Articolo 14

Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare, e salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio:

- a) approva il Regolamento su delega dell'Assemblea;
- b) assume e licenzia il personale dipendente;
- c) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, nonché, ove si tratti di immobili, del diritto del donante di risiedervi secondo la sua richiesta, delibera sull'ammissione dei soci e sulle loro eventuali dimissioni, adotta provvedimenti disciplinari;
- d) delibera sugli acquisti degli immobili e dei mobili stabilendone la destinazione;
- e) delibera sulle vendite che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
- f) delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti il patrimonio;
- g) predispone i piani di lavoro dell'Associazione ed i programmi d'intervento;
- h) delibera sulla costituzione dei Comitati e nomina i membri degli stessi;
- i) delibera sulla costituzione delle delegazioni, uffici, rappresentanze fissandone le attribuzioni, la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;
- j) provvede alle istituzioni e all'ordinamento degli uffici dell'Associazione;
- m) delibera sulla delega dell'Associazione da parte degli altri enti o privati di attività rientranti nell'ambito dell'Associazione, fissandone le condizioni, delibera altresì su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri Enti che corrispondono ai fini perseguiti dall'Associazione.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei membri del Consiglio e le delibere siano adottate a maggioranza assoluta degli stessi. Fanno eccezione i casi nei quali il presente Statuto prevede, sia per validità di costituzione sia per delibera, una maggioranza qualificata. Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente. Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei consiglieri in carica in quel momento.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

Articolo 16

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione, quest'ultimo convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

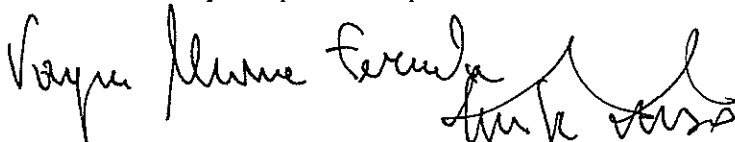
Articolo 17

Il Vicepresidente o, in mancanza il consigliere più anziano d'età, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Egli inoltre esercita quelle funzioni che gli sono delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 18

Il Segretario dell'Associazione assicura l'attuazione delle delibere del Consiglio, del Presidente e del Vicepresidente.

Egli redige e coordina gli uffici ed organismi dell'Associazione ed è a capo del personale dipendente dall'Associazione stessa.



Il Segretario si occupa della gestione amministrativa contabile e fiscale dell'Associazione. Il Segretario in seno al Consiglio Direttivo, redige i verbali che sottoscrive unitamente al Presidente.

Articolo 20

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il Consiglio Direttivo entro il 30 marzo apporgerà un rendiconto annuale.

Articolo 21

Per ciascun'iniziativa di particolare importanza il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un apposito Comitato determinandone la composizione ed i compiti e le cariche, con obbligo di rendimento finale.

Articolo 22

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100.

Articolo 23

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, tutti i beni saranno devoluti ad altre Associazioni di volontariato operanti in identico analogo settore.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 24

Nessun compenso, salvo eventuali rimborsi spese sostenute, va fatto ai dirigenti e soci per le attività svolte nell'ambito della vita associativa.

Articolo 25

L'Associazione potrà aderire ad Associazioni nazionali ed internazionali avendo scopi sociali comuni a quelli previste dal presente statuto.

Articolo 26

Per quanto non previsto dal presente Statuto si demanda alle vigenti disposizioni in materia.
Per ogni controversia si ritiene competente il foro di Campobasso.

Vergine Maria Ferrante
Assunta Ferrante

Reg. € Agenzia delle Entrate - Campobasso
Ipot. € Eseguita la Registrazione il 24 LUG. 2007
Cat. € Al N° 1940 Serie 3 Pagati € Ferrante
Ann. € Delogo Barch/Pasta
Immob. € Quietanza Concessionario SRI SpA del
IL CAPO AREA SERVIZI
U. T. 10/04/07

